


GUIDA ALLA CARTA ACQUISTI – aggiornata al 25 gennaio 2010



Social Card o Carta Acquisti

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 81, c. 32 – 38 bis, del DL n. 112 del 25.6.2008 convertito dalla L n. 133 del 6.8.2008
- Decreto interministeriale del 16 settembre 2008
- Decreto interministeriale del 7 novembre 2008
- Messaggio INPS n. 26673 del 28 novembre 2008
- Messaggio INPS n. 27260 del 4 dicembre 2008
- Messaggio INPS n. 2881 del 4 febbraio 2009
- Messaggio INPS n. 3639 del 13 febbraio 2009
- Decreto interministeriale del 27 febbraio 2009
- Messaggio INPS n. 5909 del 12 marzo 2009
- Decreto interministeriale del 30 novembre 2009 (G.U. 28 dicembre 2009 n.300)
- Messaggio INPS n. 384 del 7 gennaio 2010
- Messaggio INPS n. 470 del 7 gennaio 2010
- **Decreto interministeriale del 2 settembre 2009 (G.U. 14 gennaio 2010 n. 10)**

DI CHE COSA SI TRATTA

La carta acquisti è una normale carta di pagamento elettronico prepagata, utilizzabile in tutti i negozi di generi alimentari e supermercati che sono abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i seguenti codici merceologici:

MCC	Codice	Descrizione categoria
Cibo e bevande	5462	Panifici
	5451	Negozi di latticini
	5411	Drogherie e Supermercati
	5422	Vendita di carne fresca e surgelata
	5499	Negozi di alimentari – Spacci e negozi di prodotti tipici

E' possibile utilizzare la carta acquisti anche per l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e per il pagamento delle bollette della luce e del gas presso gli uffici postali. Inoltre, la carta acquisti dà diritto a sconti sulla vendita ordinaria, aggiuntivi alle normali promozioni, nel caso in cui l'esercizio commerciale esponga questo simbolo:



Viene introdotta la possibilità per le regioni e le province autonome, nonché gli enti locali, di integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale. Tale possibilità, con il decreto del 30 novembre 2009, viene allargata alle Amministrazioni Centrali.

La carta vale **40 € mensili**: l'accredito, però, avviene ogni due mesi. Di fatto, l'accredito verrà effettuato fino a 6 volte in un anno, e sempre nella misura non frazionabile di 80 euro.

All'atto di ogni accredito verrà verificato che nel bimestre di riferimento (gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre) siano presenti insieme tutte le condizioni richieste, anche se soltanto per una parte di tale periodo. In altre parole, l'accredito spetta intero fino a tutto il bimestre durante il quale si è verificata la perdita del diritto alla carta acquisti per il venir meno di qualcuno dei requisiti o, al contrario, a partire dal bimestre nel quale si colloca la data di presentazione della domanda, in presenza dei requisiti prescritti.

Le disponibilità concesse in un bimestre e non spese in tale periodo, possono essere utilizzate "entro i sei bimestri successivi" (decreto Interministeriale del 30 novembre 2009) precedentemente l'utilizzo era previsto nei due bimestri successivi.

UTILIZZATORI DI GAS NATURALE O GPL

L'art.2 del decreto 30 novembre 2009, a seguito di versamento aggiuntivo a titolo spontaneo e solidale effettuato da ENI S.p.A e ENI Fondation, prevede che:

"1. Per i beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unità abitativa, la disponibilità concessa sulla Carta Acquisti, è incrementata fino ad esaurimento dei versamenti di un importo pari, per ciascun bimestre, a euro 20.

2. Il requisito di cui al comma 1, è verificato sulla base di quanto riportato sulla documentazione di richiesta della Carta Acquisti.....

3. L'importo aggiuntivo di cui al comma 1 è accreditato a partire dal bimestre corrente alla data di pubblicazione del presente decreto."

Per ottenere il beneficio non è quindi necessario produrre ulteriori domande **se, al momento della richiesta, è stato compilato il QUADRO 5 – DICHIARAZIONI FACOLTATIVE** di seguito riportato.

QUADRO 5 - DICHIARAZIONI FACOLTATIVE

DICHIARA INOLTRE

- (43) che il beneficiario indicato nel quadro 2 è un utilizzatore sul territorio nazionale di gas naturale o GPL per utilizzo finalizzato al riscaldamento, e/o uso cucina e/o produzione acqua calda per la propria unità abitativa;
- che nello Stato di famiglia anagrafico del beneficiario indicato nel quadro 2 risultano 44 - Num. persone;
- che il codice identificativo del punto di fornitura di energia elettrica (POD) della residenza del beneficiario indicato nel quadro 2 è 45 - Numero presa, con potenza contrattualmente impegnata pari a kW (46);
- di richiedere l'utilizzo del numero di telefono 47 - N. Tel. per eventuali comunicazioni di servizio relative alla Carta;

L'importo aggiuntivo di **20 euro** viene accreditato a partire dal bimestre corrente alla data di pubblicazione del decreto cioè **dal bimestre novembre-dicembre 2009**.

Se al momento della domanda è stata omessa la compilazione del QUADRO 5 che è facoltativo, il **beneficiario può integrare la richiesta compilando e presentando direttamente all'INPS** i modelli CA/Var3 (beneficiario minore) o il modello CA/Var_65 (beneficiario ultrasessantacinquenne) così come previsto dal Messaggio INPS n. 470 del 7 gennaio 2010. Tali modelli sono prelevabili dal sito INPS: <http://www.inps.it/modulistica/> alla voce **MODULI VARI**.

L'importo aggiuntivo di 20 euro sulla Carta acquisti NON preclude la possibilità di richiedere il BONUS GAS

CONCORSO ALLE SPESE PER L'ACQUISTO DI LATTE ARTIFICIALE E PANNOLINI

Il decreto interministeriale del 2 settembre 2009, (G.U. 14 gennaio 2010 n. 10) all'art. 2 ha previsto che:

l'INPS disponga l'accredito di un importo aggiuntivo ai **beneficiari della Carta Acquisti nati nel corso del 2009**;

- l'importo aggiuntivo viene concesso a titolo di concorso alle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini;
- l'importo aggiuntivo viene disposto dall'INPS al primo accredito utile secondo direttive emanate dalle "Amministrazioni responsabili" che sono il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'importo aggiuntivo è concesso sulla Carta Acquisti la cui **richiesta è stata presentata entro il 31 marzo 2010**;
- l'importo aggiuntivo unitario è quantificato in **euro 25,00**;
- le risorse disponibili per tale erogazione sono quelle giacenti, al termine dell'esercizio finanziario 2009, nel conto corrente infruttifero destinato alla Carta Acquisti e saranno ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari **con il primo accredito utile nell'anno 2010**;
- in caso di insufficienza della disponibilità, l'importo aggiuntivo è erogato sulla base:
- dell'ordine di presentazione delle richieste della Carta Acquisti e
- in caso di presentazione della richiesta nello stesso giorno, sulla base dell'ordine cronologico di nascita.

Non ci sono al momento circolari INPS sull'argomento ma dal tenore della norma si ritiene che:

- il beneficio è concesso ai beneficiari della Carta Acquisti nati nel corso del 2009, quindi per ottenerlo devono essere presenti i requisiti previsti per i minori di tre anni che sono descritti nel capitolo dedicato;
- l'accredito di **25 euro** non potranno avvenire prima del 31 marzo, data entro la quale si conoscerà il numero dei soggetti aventi diritto al beneficio;
- se il soggetto è già titolare della carta acquisti non dovrebbe essere necessario riproporre la domanda in quanto gli elementi (nascita nel 2009) sono già conosciuti all'INPS, ma è necessario verificare la validità dell'ISEE;
- se il soggetto non è ancora titolare della carta acquisti deve essere presentata la domanda entro il 31 marzo accompagnata da un ISEE valida al momento della domanda stessa

Con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2009, fu stabilita la riapertura del termine per ottenere accrediti relativi a periodi di riferimento già trascorsi, che inizialmente era fissata al 31 dicembre 2008 e riguardava l'ultimo trimestre del 2008.

Ora, per le sole domande presentate entro il 30 aprile 2009, in sede di primo accredito la carta sarà caricata dal Ministero delle Finanze non solo con le somme relative al bimestre marzo-aprile, ma anche con riferimento al bimestre precedente ed al trimestre ottobre-novembre-dicembre del 2008: totale, 280 euro, a condizione che i requisiti sussistano in ciascuno dei tre periodi. Fa eccezione soltanto la dichiarazione Isee che – non potendo essere richiesta ora per allora – è sufficiente che sia valida alla data della domanda e che rientri nel limite previsto dalla norma.

Ad esempio, sapendo che il limite ISEE è pari a 6.000 euro per il 2008 e 6.198 per il 2009, una persona che – in presenza di tutti gli altri requisiti – presenti per la prima volta domanda di carta acquisti il 30 aprile 2009:

- con attestazione ISEE pari a 5.900 euro rilasciata il 1° ottobre 2008: in sede di primo accredito avrà 280 euro (7 mesi);
- con attestazione ISEE pari a 6.100 euro rilasciata il 1° ottobre 2008: in sede di primo accredito avrà 160 euro (solo i primi 4 mesi del 2009);
- con attestazione ISEE pari a 5.900 euro rilasciata il 1° aprile 2009: in sede di primo accredito avrà 280 euro (7 mesi);
- con attestazione ISEE pari a 6.100 euro rilasciata il 1° aprile 2009: è pendente un quesito al Ministero del lavoro per sapere se, in assenza di ISEE relativo al 2008 e nell'impossibilità di ricostruirlo ora per allora, possa spettare, oltre l'accredito relativo ai primi 4 mesi del 2009, anche l'accredito relativo all'ultimo trimestre 2008;
- con attestazione ISEE pari a 6.200 euro rilasciata il 1° aprile 2009: la domanda verrà respinta e non verrà effettuato nessun accredito.

A CHI E' RIVOLTA

La carta acquisti viene rilasciata ai soggetti di età non inferiore a 65 anni oppure di età inferiore a 3 anni (in questo caso il titolare della carta è il genitore o comunque il soggetto che esercita la patria potestà), che siano in possesso contemporaneamente di tutti i requisiti di seguito descritti

REQUISITI RICHIESTI A SOGGETTI CON ALMENO 65 ANNI DI ETÀ'

NB: la mancanza in capo al richiedente anche di uno solo dei requisiti fa venir meno il diritto alla carta

1. Essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe
2. **E' stato soppresso il requisito dell'incapienza**
3. Avere trattamenti pensionistici o assistenziali inferiori a:
 - 6.000 € nel 2008
 - 6.198 € perequato definitivamente a 6.192 nel 2009
 - 6.235,35 nel 2010Per i soggetti con almeno 65 anni di età o di importo inferiore a:
 - 8.000 € nel 2008
 - 8.264 perequato definitivamente a 8.256 € nel 2009
 - 8.313,80 nel 2010Per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni (Messaggio INPS 5909 del 12.3.2009 e Messaggio INPS 384 del 7.1.2010); se sono trattamenti il cui importo dipenda da redditi, si considera il cumulo di tali trattamenti con i redditi influenti;
4. Avere un ISEE, in corso di validità al momento della domanda, inferiore a 6.000 € per domande di carta acquisti presentate nel corso del 2008, a 6.198 € perequato a 6.152 per domande presentate nel 2009 o a 6.235,35 per domande presentate nel 2010
5. Non essere, da solo o insieme al coniuge:
 - intestatario di più di una utenza elettrica domestica
 - intestatario di utenze elettriche non domestiche
 - intestatario di più di una utenza del gas
 - proprietario di più di un autoveicolo
 - proprietario, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo
 - proprietario, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7
 - titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €
6. Non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

Il decreto interministeriale del 16 settembre 2008 modificato dal successivo del 14 novembre, all'art. 1 **chiarisce le definizioni relative alle condizioni.**

CONDIZIONE n. 1

Essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe

"Cittadino residente": cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno

CONDIZIONE n. 2

Essere un soggetto la cui imposta netta IRPEF risulta pari a zero

LA CONDIZIONE E' STATA SOPPRESSA dal Decreto Interministeriale del 27.2.2009

CONDIZIONE n. 3

Avere trattamenti pensionistici o assistenziali di importo complessivo annuo inferiore a euro: 6.000 nel 2008 e/o 6.198 nel 2009 oppure inferiore a euro: 8.000 nel 2008 e/o 8.264 nel 2009 se di età pari o superiore a 70 anni

A seguito della perequazione automatica, l'INPS, con messaggio 384 del 7 gennaio 2010, ha stabilito la perequazione definitiva per il 2009 pari al 3,2% e quella presuntiva per il 2010 pari allo 0,7%.

LIMITI DI REDDITO		
ANNO	ETA COMPRESA TRA 65 E 69 ANNI	ETA' PARI O SUPERIORE A 70
2008	6.000,00	8.000,00
2009	6.192,00	8.256,00
2010	6.235,35	8313.80

Il dubbio che sorge è:

Se era stata rilasciata una carta ad un soggetto che per il 2009 rientrava nel limite di reddito individuato con la perequazione presunta che era del 3,3%: 6.198 o 8.264 cosa succede se in effetti il suo reddito non rientra nel limite previsto per il 2009 dalla perequazione definitiva del 3,2%: 6.192 o 8.256 ?????

“Trattamenti”: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori... con **esclusione dei soli importi relativi agli arretrati**

Vanno quindi considerati, nel totale complessivo, anche quei trattamenti previdenziali/assistenziali che non sono imponibili fiscali quali ad es: rendite INAIL, indennità di accompagnamento e assimilate, pensioni e assegni di invalidità civile, pensioni di guerra, trattamenti di famiglia.

Per quanto riguarda l'importo aggiuntivo di cui all'art. 70 della legge 388/2001 e la somma aggiuntiva (o quattordicesima mensilità) di cui all'art. 5 del DL 81/2007, convertito in L 127/2007, dopo un iniziale periodo d'incertezza, l'Inps aveva concluso per un'interpretazione coerente con le disposizioni intese ad evitare un possibile conflitto tra provvedimenti che insistono nella stessa area di disagio economico. Infatti, nel suo messaggio del 4 febbraio 2009, l'Istituto spiegò che tali somme “non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti per l'ottenimento della carta acquisti, in quanto la carta stessa rientra nell'alveo delle prestazioni assistenziali per le quali, per espressa disposizione di legge, non rilevano l'importo aggiuntivo... né la somma aggiuntiva”.

Successivamente, con messaggio 3639 del 13 febbraio, la direzione generale dell'Inps è tornata sull'argomento affermando che quella interpretazione deve essere considerata “erronea” e che deve essere ripristinato “quanto già affermato ... in ordine alla valutazione che le somme in discorso sono da considerarsi rilevanti ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti”.

Dato il breve periodo intercorso tra le due comunicazioni, non risulta che siano state rilasciate carte acquisti a persone per le quali l'importo aggiuntivo o la somma aggiuntiva fossero determinanti per il conseguimento del diritto.

Per quanto riguarda le domande respinte, la consulenza legale dell'INCA sta esaminando gli aspetti di legittimità di tale interpretazione, dal momento che questa violerebbe di fatto precise disposizioni di legge: infatti, il beneficio derivante dalla percezione dell'importo aggiuntivo e della somma aggiuntiva “non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali” (art. 70, comma 10, L 388/2000 e art. 5, comma 4, DL 81/2007, conv. L 127/2007) mentre le somme corrisposte a titolo di pensione di guerra “per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali” (art. 77 DPR 915/1978)

Titolari di trattamento previdenziale o assistenziale legato al reddito

Nei casi in cui siano presenti trattamenti previdenziali o assistenziali assieme ad altri redditi, il Decreto del 16 settembre, all'art. 5, c. 1, lettera c), prevede:

"..... nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti"

Nel Messaggio del 4 dicembre, l'INPS precisa che:

*"nel caso in cui **venzano erogate** [1] prestazioni accessorie **in via continuativa** [2] funzionali al reddito (**maggiorazione sociale**) devono essere verificati **i redditi personali** [3] rilevanti ai fini dell'attribuzione di tali benefici;"*

Questo significa che:

- 1) ai fini della verifica della soglia dei trattamenti previdenziali o assistenziali, non vanno considerati i redditi influenti su trattamenti che non sono erogati. Questo criterio si applica anche quando i trattamenti in questione, pur potendo essere attribuiti in teoria, in pratica non sono stati erogati proprio a causa della presenza di redditi influenti in misura tale da precluderne il diritto. Va da sé che tali redditi, comunque, verranno considerati in sede di Dichiarazione sostitutiva unica per l'attribuzione dell'indicatore ISEE, sempre che si tratti di redditi che vanno a comporre il reddito complessivo ai fini Irpef;
- 2) fra i redditi influenti su trattamenti in corso di percezione, bisogna distinguere tra redditi influenti su prestazioni con carattere di continuità (ad es. integrazione al minimo, maggiorazione sociale e relativo incremento), che vanno sempre presi in considerazione, e redditi influenti sulle prestazioni erogate senza il carattere della continuità, che invece non vanno considerati (ad es. importo aggiuntivo o somma aggiuntiva, perché vengono erogati solo una volta l'anno);
- 3) vengono considerati solo i redditi personali e non anche quelli del coniuge, ancorché influenti sul trattamento condizionato al reddito. Tali redditi, comunque, concorreranno alla determinazione dell'indicatore ISEE.

Un esempio:

Pensionato coniugato con 70 anni di età, titolare di pensione integrata al trattamento minimo, importo aggiuntivo e somma aggiuntiva ma non anche di maggiorazione sociale e relativo incremento, per effetto del reddito del coniuge. Nella verifica del requisito dei trattamenti per la *social card* si dovranno considerare, oltre ai trattamenti stessi, i soli redditi personali che sono stati rilevanti per la determinazione del diritto al trattamento minimo, quindi i redditi assoggettabili all'Irpef. Gli altri redditi esenti da Irpef che eventualmente il pensionato possiede non vanno presi in considerazione in quanto:

- sono influenti sulla maggiorazione sociale ed incremento, prestazioni che NON SONO EROGATE al pensionato in questione;
- sono influenti sulla somma aggiuntiva, prestazione che viene erogata ma che non ha CARATTERE DI CONTINUITÀ.

Titolari di trattamento previdenziale o assistenziale non legato al reddito

Nel caso in cui vi sia il titolare di un trattamento previdenziale o assistenziale non legato al reddito (es. pensione superiore al TM o non integrata, assegno di accompagnamento ecc.): l'importo dei trattamenti cumulati non deve superare il limite stabilito anno per anno; gli eventuali altri redditi propri non rilevano ai fini della verifica delle soglie reddituali dei trattamenti previdenziali e assistenziali ma possono essere considerati ai fini dell'ISEE.

Non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale

Nei casi di assenza di trattamenti previdenziali o assistenziali, l'Inps conferma che non deve essere verificato il requisito delle soglie reddituali. Nei casi in cui il richiedente non sia titolare di alcun trattamento pensionistico

o assistenziale, non deve essere verificato il requisito della soglia reddituale dei trattamenti previdenziali e assistenziali: in ogni caso deve essere soddisfatto il requisito ISEE.

Per quanto attiene il periodo di riferimento, da considerare per individuare i redditi e i trattamenti utili alla verifica del requisito in esame, l'Inps precisa che *"i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda"* (messaggio 2.881 del 4 febbraio 2009, punto 5). Ne consegue che i redditi influenti su di essi vanno rintracciati nel periodo di riferimento stabilito dalla legge (anno precedente il 1° luglio di ciascun anno, per i trattamenti di famiglia, anno precedente, per i trattamenti INVCIV, stesso anno per tutti gli altri).

Per comodità delle strutture, di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei redditi influenti su alcune delle principali prestazioni condizionate al possesso di reddito entro determinati limiti.

Tipologie di reddito	Lavoro dipendente in Italia	Lavoro autonomo	Pensioni dirette erogate da Stati esteri	Pensioni ai superstiti erogate da stati esteri	Interessi bancari, postali, etc.	Redditi di partecipazione in società o imprese	Trattamenti di fine rapporto	Casa di abitazione	Terreni e fabbricati	Altri redditi assoggettabili ad Irpef	Rendite vitalizie a tempo determinato cost. a titolo oneroso	Altri redditi non assoggettabili ad Irpef	Lavoro dipendente prestatore all'estero	Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato	Reddito iscritti alla gestione separata	Lavoro autonomo all'estero	Terreni e fabbricati all'estero	Altri redditi prodotti all'estero	Prestazioni assistenziali all'estero
	Prestazioni																		
Integrazione al trattamento minimo	S	S	S	S		S			S	S	S		S	S	S	S	S	S	
Maggiorazione sociale	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S			S
Pensione sociale	S	S	S	S		S	S		S	S	S		S	S	S	S	S	S	S
Assegno sociale	S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Trattamenti di famiglia	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

In teoria i soggetti che percepiscono questi trattamenti dovrebbero avere presentato il modello RED, in pratica però non è così in quanto negli ultimi anni l'INPS non ha emesso il RED per i soggetti di età superiore a 75 anni.

CONDIZIONE n. 4

Avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000, limite perequato presuntivamente a euro 6.198 poi definitivamente a euro 6.192 nel 2009 e a euro 6.335,35 nel 2010

"ISEE": Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

Nell'ISEE quindi andranno indicati i valori previsti dal decreto legislativo 109, potrà quindi succedere che un soggetto, pur avendo un ISEE inferiore al limite stabilito, abbia un reddito superiore a tale importo perché comprensivo anche dei redditi esenti, che non vengono considerati ai fini dell'ISEE.

Il Messaggio INPS del 4 dicembre 2008 chiarisce che:

- il richiedente deve avere una ISEE in corso di validità al momento della richiesta della carta. A tale proposito si ricorda che l'ISEE ha validità di **un anno**;

- se il richiedente è già in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, questa è valida anche se il richiedente della carta non è lo stesso soggetto che ha effettuato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); è sufficiente che il richiedente la carta risulti tra i componenti del nucleo familiare;
- se il richiedente non è in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, dovrà presentare una DSU ad un soggetto abilitato, indicando “carta acquisti” nello spazio denominato “altro”, come si vede nell’esempio riportato di seguito.

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare): **Carta acquisti**

CONDIZIONE n. 5

Non essere da solo, o insieme al coniuge:

- **Proprietario con una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo:** per “Immobile ad uso abitativo” si intende un immobile di categoria da A1 a A9 o A11. Questa condizione significa che – ferme restando le altre condizioni di reddito – un soggetto proprietario di un immobile ad uso abitativo, indipendentemente dal fatto che lo usi come residenza principale o meno ed indipendentemente dalla quota di possesso, per avere la carta acquisti non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, a meno che la sua quota di possesso rimanga per ciascuno di essi entro il 24%.

- **Proprietario, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7:** Ne consegue che se un soggetto, oltre alla casa di abitazione è proprietario per una quota superiore o uguale al 10%, anche di una pertinenza, come ad esempio il garage separatamente accatastato, essendo questo non un uso abitativo, ma di categoria C6, **il soggetto decade dal diritto.**
- **Titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a € 15.000:** Nel Messaggio del 4 dicembre l'INPS chiarisce che il valore deve essere rilevato sommando gli importi risultanti nel quadro F5 del richiedente e del suo coniuge, allegato alla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO
Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	Descrizione intermediario o gestore <i>(indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)</i>

REQUISITI RICHIESTI A SOGGETTI CON MENO DI TRE ANNI DI ETÀ'

- Essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe
- Avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 6.000 €, per domande di carta acquisti presentate nel corso del 2008, a 6.198 € perequato definitivamente a 6.192 per domande presentate nel 2009 e a 6.235,35 per domande presentate nel 2010.
- Non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:
 - intestatari di più di una utenza elettrica domestica
 - intestatari di più di una utenza elettrica non domestica
 - intestatari di più di due utenze del gas
 - proprietari di più di due autoveicoli
 - proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo
 - proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7
 - titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000€

Titolare della carta è l'esercente la patria potestà. In caso di esercizio della patria potestà su più di un minore beneficiario, il titolare avrà più carte oppure può richiedere l'accredito di più benefici sulla medesima carta.

COME SI OTTIENE LA CARTA ACQUISTI

Il Beneficiario o chi esercita la patria potestà o il tutore o il delegato deve recarsi all'Ufficio Postale con:

- Il modulo di richiesta compilato
- L'originale e una fotocopia del documento d'identità

- L'attestazione ISEE in corso di validità (l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAAF è sufficiente)
- La dichiarazione di delega debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario delegante
- L'originale e una fotocopia del documento di identità del beneficiario delegante

Viene rilasciata una Carta acquisti che potrà essere utilizzata a partire dal secondo giorno successivo alla consegna dopo cioè che è stata fatta una prima verifica dei dati dichiarati.

Consegna differita della carta:

Il decreto interministeriale del 30 novembre ha previsto che la consegna della Carta Acquisti, venga effettuata con disponibilità finanziaria successivamente all'ammissione al beneficio.

Non sono ancora indicate le modalità operative della consegna, ma in ogni caso non verranno più rilasciate "Carte Vuote".

SCADENZA DELLA DOMANDA E SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE ISEE

L'Inps, con il Messaggio 384 del 7 gennaio 2010, ha precisato che:

- **sia le domande che le carte prepagate non hanno alcuna scadenza e non necessitano quindi di alcun rinnovo.**
- **E' invece importante rilevare che l'ISEE ha una validità annuale e che in ciascun bimestre deve essere presente una dichiarazione ISEE in corso di validità per almeno un giorno. A tal fine l'INPS prevede l'invio di una lettera al titolare della carta, nel bimestre antecedente quello di scadenza della dichiarazione ISEE.**

Con il decreto interministeriale del 27.2.2009, all'art. 9 viene introdotto il co. 2-bis:

"Le verifiche di compatibilità.... incluse quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non aggravare il procedimento..."

Anche successivamente alla consegna e al primo accredito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze continuerà a verificare, anche telematicamente, il possesso e il mantenimento dei requisiti, incrociando i dati rilevati dalle varie pubbliche amministrazioni.

PER I CAAF

Il decreto interministeriale del 27.2.2009, all'art. 2 co. 1 lettera K), introduce la possibilità per gli enti locali e i centri di assistenza fiscale (CAF) di svolgere, su base volontaria, attività di supporto alla presentazione della richiesta nonché al ricevimento e alla trasmissione della richiesta stessa al gestore.

Il successivo art. 6 co. 2-bis, prevede che tale attività venga autorizzata con decreto interdirezionale previa stipula di apposita convenzione ed in tale caso la carta verrà recapitata, da parte del gestore del servizio, alla residenza del beneficiario.

Ad oggi non ci sono disposizioni in merito, quindi per il momento le richieste vanno ancora presentate agli uffici postali.

INDICAZIONI OPERATIVE

Riportiamo la vostra attenzione su due ulteriori strumenti utilizzabili nella consulenza. Sul sito di poste italiane www.poste.it è presente un apposito *link* dedicato alla Carta Acquisti che permette di individuare l'ufficio postale abilitato al rilascio della carta secondo ciascuna provincia.

E' anche disponibile un numero verde ove si possono reperire ulteriori informazioni utili alle esigenze dei beneficiari N° VERDE 800666888

Per le modalità di riesame delle domande invase o respinte si rinvia alla comunicazione congiunta SPI – INCA – CAAF del 10 febbraio u. s. e al messaggio dell'INPS n. 2.881 del 4 febbraio 2009.

Roma, 25 gennaio 2010